

Il Congresso dei poteri locali e regionali



22^a SESSIONE

Strasburgo, 20-22 marzo 2012

La democrazia locale e regionale in Lituania

Raccomandazione 321 (2012)¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, ricordando:

a. l'Articolo 2, paragrafo 1.*b* della Risoluzione statutaria (2011)² relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. l'Articolo 2, paragrafo 3 della Risoluzione statutaria (2011)² relativa al Congresso, che dispone che "Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale siano attuati in maniera efficace";

c. la Risoluzione 307(2010) REV sulle "Modalità di monitoraggio degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (STE N° 122)";

d. la Raccomandazione 87 (2001) del Congresso sulla situazione della democrazia locale e regionale in Lituania e la Raccomandazione 209 (2007) sullo status delle città capitali;

e. le motivazioni della presente Raccomandazione sulla democrazia locale e regionale in Lituania.

2. Il Congresso ricorda altresì che la Lituania ha firmato la Carta europea dell'autonomia locale (STE 122) il 27 novembre 1996 e l'ha ratificata senza riserve il 22 giugno 1999, e che la Carta è entrata in vigore nel paese il 1 ottobre 1999.

3. Il Congresso desidera ringraziare la Rappresentanza permanente della Lituania presso il Consiglio d'Europa, le autorità del paese a livello centrale, regionale e locale, l'Associazione lituana degli enti locali e tutti gli altri interlocutori incontrati dalla delegazione per le informazioni che le sono state fornite.

4. *Il Congresso nota con soddisfazione che:*

a. la Lituania è stata uno dei primi paesi a firmare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE N° 207), il 16 novembre 2009, data della sua apertura alla firma;

¹ Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 21 marzo 2012 e adottata dal Congresso il 22 marzo 2012, 3^a seduta (vedi documento [CPL\(22\)3REV](#), relazione esplicativa), relatori: I. Loizidou (Cipro, L, PPE/CD); G. Mosler-Törnström (Austria, R, SOC).

b. il diritto all'autonomia è garantito dalla Costituzione della Lituania alle unità amministrative del territorio dello Stato e il principio di sussidiarietà è rispettato;

c. esistono procedure per le consultazioni con le associazioni di comuni sulle questioni che riguardano le autorità locali;

d. l'elezione dei sindaci a suffragio diretto è stata oggetto di un vivo dibattito presso il *Seimas*;

e. le minoranze nazionali sono correttamente rappresentate nei consigli comunali.

5. Il Congresso attira l'attenzione su alcuni punti che suscitano preoccupazione:

a. dal 2010, alcune funzioni amministrative sono state tolte alle contee e assegnate e ridistribuite tra il potere centrale e il governo locale, allontanando quindi maggiormente il paese da un sistema comprendente un livello di governo regionale, (invece di cercare di potenziarlo), senza istituire una struttura che possa compensarne l'eliminazione;

b. i comuni non dispongono di risorse sufficienti per erogare i servizi che rientrano nella loro sfera di responsabilità (situazione aggravata dalla crisi economica, ma anche dal fatto che la soppressione dell'amministrazione a livello delle contee trasferisce compiti supplementari agli enti locali) e le loro facoltà di accendere prestiti sono limitate;

c. l'Associazione degli enti locali non è legittimata a rappresentare i comuni dinanzi a un tribunale;

d. le competenze dei comuni sono state ridotte in certi settori (pianificazione territoriale, edilizia, proprietà fondiaria), relegandoli a un ruolo di organi di esecuzione di certi compiti, piuttosto che di decisori in tali aree e nessun compromesso è stato raggiunto per estendere i diritti dei comuni alla gestione dei beni dello Stato situati nel territorio urbano e rurale degli enti locali e conferire agli amministratori eletti un certo numero di responsabilità nella politica di pianificazione e di assetto del territorio;

e. Vilnius non gode ancora dello statuto speciale di città capitale, malgrado il posto unico e particolare che occupa, poiché garantisce servizi a praticamente un quinto della popolazione del paese ed è responsabile della salvaguardia del patrimonio lituano, senza godere di alcun vantaggio specifico derivante dalla sua posizione speciale;

f. sono relativamente scarsi l'interesse e la partecipazione dei cittadini negli affari locali, soprattutto a livello dei quartieri.

6. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare le autorità lituane a:

a. garantire l'assegnazione di risorse sufficienti agli enti locali, nel rispetto del principio secondo il quale le risorse dovrebbero corrispondere alle funzioni e alle responsabilità che sono state loro delegate;

b. emendare l'Articolo 4 della legge vigente sull'autonomia locale, in modo che il principio di sussidiarietà sia espressamente riconosciuto a livello del governo locale e indicato come uno dei suoi principi guida fondamentali;

c. vigilare affinché l'Associazione lituana degli enti locali sia legittimata ad agire in giudizio in nome e per conto di tutti i comuni dinanzi ai tribunali nazionali;

d. prendere in considerazione la possibilità di estendere i diritti dei comuni di gestire i beni dello Stato situati nel territorio urbano e rurale degli enti locali e conferire agli amministratori eletti una parte delle responsabilità in materia di politiche di pianificazione del loro territorio;

e. rilanciare il dibattito in seno al *Seimas* in vista del conferimento di uno status giuridico particolare alla città di Vilnius, conformemente alla sua situazione specifica di capitale del paese;

f. ricercare un consenso accettabile da tutte le parti per il disegno di legge mirante a centralizzare l'audit esterno degli enti locali a livello del governo centrale, in considerazione dell'opposizione di un certo numero di comuni, che ritengono incostituzionale tale audit centralizzato;

g. adottare misure per sviluppare il livello regionale aumentando il numero di competenze dei consigli regionali di sviluppo, rafforzandone le strutture amministrative e prevedendo di stabilire budget regionali;

h. incoraggiare e sviluppare la partecipazione dei cittadini grazie a procedure supplementari, quali referendum locali, rafforzando il ruolo dei quartieri e migliorando le possibilità di accesso ai servizi dell'ombudsman in caso di denuncia dei cittadini nei confronti dei comuni;

i. riesaminare la legislazione per garantire la partecipazione delle minoranze nazionali a livello locale, alla luce del Parere n°237 adottato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nel 2003 (CDL(2003)13);

j. ratificare al più presto il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE N° 207).